

Novità tributarie per le imprese

a cura di Pierluigi Pisani e Antonio Baldazzi






L'esame dello scenario economico e la delega Fiscale

Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale - principi e criteri direttivi generali:

- a) **stimolo alla crescita economica** attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la **riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall'impiego dei fattori di produzione;**
- b) razionalizzazione e **semplificazione** del sistema tributario anche con riferimento:
 - 1) agli adempimenti a carico dei contribuenti al fine di **ridurre i costi di adempimento**, di gestione e di amministrazione del sistema fiscale;
 - 2) all'individuazione ed eliminazione di micro-tributi;
- c) preservare la progressività del sistema tributario;
- d) ridurre l'evasione e l'elusione fiscale.





L'esame dello scenario economico e la delega Fiscale

Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi - principi e criteri direttivi:

a) progressiva e tendenziale **evoluzione del sistema verso un modello compiutamente duale** che preveda:

1) l'applicazione della medesima **aliquota proporzionale** di tassazione ai **redditi derivanti dall'impiego del capitale**, anche nel mercato immobiliare, **nonché** ai redditi direttamente derivanti dall'**impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo** condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (Ires);

2) l'**applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) ai redditi diversi da quelli di cui al n. 1)** e la sua revisione secondo i principi specificati alla lettera b);

b) revisione dell'Imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) finalizzata a garantire che sia rispettato il **principio di progressività dell'Irpef** e a:

1) ridurre gradualmente le **aliquote medie effettive** derivanti dall'applicazione dell'Irpef anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili;


2) ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle **aliquote marginali effettive** derivanti dall'applicazione dell'Irpef;



LE DISPOSIZIONI IN ESAME:

Regime forfetario (art. 1 c. 54 e ss. L. n. 190/2014)

ACE innovativa (Art.19, D.L. n.73 del 25/05/2021)





Regime forfettario (art. 1 c. 54 e ss. L. n. 190/2014)

Il **Regime Forfettario** è il **regime fiscale agevolato**, per imprese e professionisti di dimensioni minori.

Si tratta di un regime fiscale "naturale" e si applica alle **persone fisiche** residenti (o a chi risiede nella Ue o in uno Stato che garantisca lo scambio di informazioni e consegua almeno il 75% del reddito in Italia) a condizione che:

Condizioni richieste	Limiti
Ammontare ricavi o compensi	Non superiore a € 65.000 (ragguagliati ad anno) indipendentemente dal codice/i Ateco applicato/i
Ammontare spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori	complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi
Beni strumentali	Nessun limite



Regime forfettario (art. 1 c. 54 e ss. L. n. 190/2014)

CAUSE DI ESCLUSIONE:

Non possono avvalersi del regime forfettario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella da loro svolta;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro.



Regime forfettario (art. 1 c. 54 e ss. L. n. 190/2014)

Il regime prevede una **determinazione forfetaria del reddito** differenziata in relazione al tipo di attività svolta e il **pagamento di un'imposta sostitutiva** del 15% dell'**IRPEF** e delle relative addizionali, dell'**IRAP** oltre all'esclusione dell'applicazione:

- dell'Iva (con conseguente impossibilità di detrazione dell'Iva in acquisto e di applicare regimi speciali Iva);
- dell'applicazione degli indici di sintetiche di affidabilità (ISA);
- la facoltà (non l'obbligo) di adottare la fatturazione elettronica per le operazioni attive e passive;
- riduzione del 35% dei contributi previdenziali **INPS** (gestione Commercianti e Artigiani) dovuti annualmente.



I soggetti in regime forfetario:

- Sono esonerati dagli obblighi di tenuta e registrazione nelle scritture contabili dovendo però conservare i documenti ricevuti ed emessi;
- E' ammessa la conservazione nei modi tradizionali anche ove i documenti siano ricevuti in formato elettronico;
- Effettuano le ritenute alla fonte per i soli redditi di lavoro dipendente o assimilati erogati;
- Presentano le dichiarazioni fiscali con le modalità ordinarie integrando, ove del caso, il modello redditi con il codice fiscale del percettore di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e l'ammontare corrisposto senza effettuazione di ritenute.



I soggetti in regime forfetario:

- Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA;
- Sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi (fatture o scontrino) pur senza addebito di imposta e sono esonerati dall'obbligo di registrazione delle operazioni attive; Conservano e numerano le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- Per gli acquisti Intra UE (iscrizione al VIES) oltre i 10.000 € e per le altre operazioni in *reverse charge* liquidano l'imposta dovuta e versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- Per importazioni ed esportazioni non possono avvalersi del plafond.



Regime forfettario start up

Limitatamente ai **primi 5 periodi d'imposta** in cui è esercitata l'attività si applica un'imposta sostitutiva pari al 5% a condizione che:

- Il contribuente **non abbia esercitato, nei tre anni precedenti** l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;
- L'attività da esercitare non costituisca una **mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- Qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza **da altro soggetto**, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti previsti per accedere al regime forfettario.



ACE innovativa 2021





ACE *innovativa* 2021

Art.19, D.L. n.73 del 25/05/2021

Elementi distintivi

- Coefficiente di remunerazione del **15%**
- *base ACE* conteggiata sulle variazioni del capitale proprio al 31/12/2021 rispetto al **periodo d'imposta precedente**
- **NO** *pro rata temporis*
- Max importo agevolabile: **€uro 5 milioni**



ACE *innovativa* 2021

Art.19, D.L. n.73 del 25/05/2021

Modalità di fruizione

- deduzione dal reddito complessivo netto ai fini IRES
- riconoscimento di un credito d'imposta



ACE *innovativa* 2021

Provvedimento del direttore A.d.E.

(17 settembre 2021)

- comunicazione da presentarsi a partire dal prossimo 20 novembre;
- entro 30 giorni comunicazione da parte dell'AdE con riconoscimento o diniego del credito



ACE *innovativa* 2021

Provvedimento del direttore A.d.E.

(17 settembre 2021)

Modalità di fruizione del credito d'imposta

- In compensazione, senza limiti di importo
- Chiesto a rimborso
- Mediante cessione con facoltà di successive trasmissioni del credito



ACE *innovativa* 2021

Provvedimento del direttore A.d.E.

(17 settembre 2021)

Controlli

In capo al **beneficiario originario** (primo cedente):
esistenza dei presupposti e delle condizioni per
usufruire dell'agevolazione
corretta determinazione del credito
corretto utilizzo del credito



ACE *innovativa* 2021

Provvedimento del direttore A.d.E.

(17 settembre 2021)

Controlli

In capo ai **cessionari**:

utilizzo del credito in modo irregolare o in misura superiore al credito ricevuto in cessione.